

**Marco Romanato I Giancarlo Stracuzzi I Andrea Finocchio I Francesco Zanardi**

37122 - Verona, Piazza Renato Simoni, 3

T. 045 8033137 - F. 045 8009040

[www.saaverona.it](http://www.saaverona.it) [info@saaveronait](mailto:info@saaveronait)

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione Fallimentare**

**RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE  
EX ART. 37 SS. CCII**

La società **Comunica S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Raffaele Rubini n. 12, 72100 — Brindisi (BR), C.F. e P.I. 02569650746, rappresentata e difesa dall'aw. Marco Romanato, del Foro di Verona, C.F. RMNMRC73T12E512V, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Piazza Renato Simoni n. 3, 37122 — Verona (VR), giusta procura allegata *sub. i* al presente atto (*ai fini delle comunicazioni si indica l'utenza fax 045 8009040 o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [awmarcoromanato@ordineavocativrpec.it](mailto:awmarcoromanato@ordineavocativrpec.it)*) espone quanto segue.

**PREMESSO CHE**

1. **Comunica Srl** è creditrice nei confronti della società **Macchioni S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in 41042 — Fiorano Modenese (MO), via Sacco e Vanzetti n. 57, C.F. e P.Iva 02895770358, PEC [macchioni.srl@pec.it](mailto:macchioni.srl@pec.it), dell'importo capitale di € **151.529,10** (oltre interessi moratori e spese) maturato in forza del mancato pagamento delle fatture n. 63, 70 e 71/2023, emesse in ragione dell'attività di marketing espletata dall'odierna ricorrente nell'interesse e su incarico della **Macchioni Srl**. (all. 2)
2. Nonostante i riconoscimenti di debito avvenuti in fase stragiudiziale (doc. 2, 5, 6, 10, 15, 16 parte convenuta all. 3), nessun versamento veniva dalla **Macchioni Srl** effettuato a saldo della pretesa creditoria.
3. Stante il mancato adempimento agli obblighi assunti, con ricorso per ingiunzione di pagamento del 27.07.2023 la creditrice otteneva dal Tribunale di Modena decreto ingiuntivo n. 1908 del 02.08.2023, reso nel procedimento n. 4708/2023 R.G., per la somma predetta, oltre interessi moratori e spese. (all. 4)
4. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la debitrice spiegava strumentale opposizione. (cfr. all. 3)
5. Con comparso di costituzione e risposta ritualmente depositata, e successive memorie ex art. 171 ter cpc, l'odierna ricorrente chiedeva il rigetto dell'opposizione e comunque la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione del fatto che tutti i motivi di opposizione avversi sono stati smentiti dalla documentazione prodotta nella

procedura, e che di tutto il credito si è inoltre fornita prova documentale (cfr. all. 3). In particolare:

– il credito di cui alla fattura n. 63/2023 è comprovato dai doc. 5 / 16 in atti alla procedura n. 5694/2023 R.G. Tribunale di Modena; e-mail, e documento Excel allegato, nei quali era la stessa Macchioni a quantificare — precisamente — il credito di Comunica per i contratti di luce e gas stipulati, conteggio al quale è seguita l'emissione della fattura oggetto di ingiunzione, mai successivamente contestata; è stata dunque la stessa Macchioni a quantificare l'importo dovuto in favore dell'odierna ricorrente per i contratti di luce e gas stipulati, e fatturato nella fattura n. 63/2023, oggetto di ingiunzione;

– il credito di cui alla fattura n. 70/2023 è comprovato dai doc. 6 / 2 e 10 in atti alla procedura n. 5694/2023 R.G. Tribunale di Modena, nei quali è stata prodotta prova di tutta l'attività posta in essere dall'odierna ricorrente (copia di tutti i contratti per efficientamento energetico sottoscritti a mezzo Comunica), e della percentuale di mediazione dovuta in ragione dell'attività di mediazione posta in essere; percentuale comunque non contestata;

– il credito di cui alla fattura n. 71/2023, infine, è comprovato, in particolare, dal doc. 10 in atti alla procedura n. 5694/2023 R.G. Tribunale di Modena, screenshot della chat con la quale era lo stesso Macchioni a riconoscere di dovere all'odierna ricorrente l'ulteriore 2,5%, per un totale di *"provvigioni a comunica al 9,50" (7%, pacifico, + 2,5%)*; credito comunque comprovato altresì dalla dichiarazione prodotta *sub. 19* nella procedura n. 5694/2023 R.G. Tribunale di Modena.

(cfr. all. 3)

6. All'esito della prima udienza, e ritenuto che *"l'opposizione non sia fondata su prova scritta né sia di pronta soluzione, ma anzi dalla documentazione in atti emerga il fumus della pretesa creditoria di parte convenuta opposta (docc. 5, 6, 10, 15, 16 conv.; il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. (cfr. all. 3)*
7. Preso atto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, veniva inviata richiesta di pagamento alla società debitrice Macchioni Srl. (all. 5)
8. Il legale della debitrice rappresentava tuttavia di non aver ricevuto alcuna indicazione in merito all'eventuale pagamento, dando il via libera al recupero coattivo. (all. 5)
9. Seguivano ricerche dalle quali è emersa tuttavia l'incapienza della Macchioni Srl nonché la presenza di procedure esecutive pendenti nei confronti della stessa. (all. 6, all. 7)
10. Dalla verifica effettuata in Camera di Commercio è emerso inoltre che la debitrice non ha depositato i bilanci di esercizio relativi alle ultime annualità, essendo l'ultimo bilancio consultabile del 2021, anno in cui la Macchioni Srl era iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia. (all. 8, all. 9)

11. I limiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII erano comunque già superati nel predetto anno. (cfr. all. 9)
12. Si ritiene dunque siano sussistenti sia il requisito soggettivo che quello oggettivo per far fronte all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale carico della società debitrice Macchioni Srl.
13. Evidente è infatti l'incapacità dell'odierna debitrice di assolvere alle obbligazioni assunte, con connesso pregiudizio della regolare attività d'impresa, e di tutti i creditori della società.
14. L'insolvenza ingiustificata dei propri obblighi contrattuali e l'importante indebitamento denotano invero lo stato di decozione dell'impresa.
15. Per completezza espositiva si informa che con e-mail dell'8.4.2024 il legale della debitrice veniva informato circa l'imminente deposito del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Macchioni Srl. Alla comunicazione non è tuttavia seguito alcun pagamento né interesse da parte della debitrice. (cfr. all. 5)

## **I. SUL CREDITO DI PARTE ISTANTE**

Alla data odierna la ricorrente è creditrice nei confronti della società Macchioni Srl, per l'importo capitale di € 151.529,10, oltre interessi maturati e maturandi e spese legali, in parte già liquidate (procedimento monitorio) ed in parte che saranno oggetto di liquidazione all'esito del giudizio di opposizione, strumentalmente proposto dalla società debitrice. (all. 2 e 3)

Con riferimento all'ammontare del credito di parte ricorrente, noto è il fatto che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale la valutazione dei presupposti oggettivi non sia circoscritta all'entità del credito in capo all'istante, bensì riguardi il complessivo assetto debitorio della società relativamente ai crediti scaduti alla data di apertura della procedura.

Ad ogni modo nel caso di specie già il credito di parte istante supera di gran lunga il limite di € 30.000,00 di ammontare di debiti scaduti e non pagati previsto dal co. 5 dell'art. 49 CCII.

Per mero scrupolo defensionale, si rileva inoltre che, per ravvisare lo stato di insolvenza non occorre l'accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente la verifica di uno stato di impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti.

## **II. SUI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART. 121 CCII**

L'art. 121 del CCII dispone che *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza."*

Nel caso di specie, la debitrice è un'impresa commerciale, che si occupa prevalentemente di *"commercializzazione di prodotti, merci e impianti non alimentari di qualsiasi genere; consulenza,*

*orientamento e assistenza in materia di organizzazione azienda/e, politiche in materia di servizio clienti, consulenza informatica e gestione de/marketing"*, come risulta dalla visura camerale allegata.

A seguito di una ricerca effettuata in merito alla situazione economica della società stessa, è emerso che, sin dall'anno 2022 (annualità dopo la quale è maturato il credito dell'istante), la debitrice non ha mai depositato il bilancio di esercizio. (all. 8)

L'ultimo degli unici due bilanci depositati è infatti quello relativo all'anno 2021. (all. 9)

Ebbene, con riferimento a tale rilevante aspetto, la Corte di Cassazione ritiene che il mancato deposito dei bilanci possa costituire prova della perdita di ogni valore attivo del patrimonio stesso e sia, quindi, idoneo a segnare il momento in cui può ritenersi accertata l'insufficienza patrimoniale<sup>1</sup>.

Nel caso di specie, posto che i crediti vantati coincidono con le annualità per le quali non è stato depositato il bilancio, si deduce che tale insufficienza patrimoniale sia stata il motivo per il quale la debitrice non è riuscita a provvedere all'adempimento degli impegni contrattualmente assunti; con l'inevitabile conseguenza che il grave pericolo per le ragioni creditorie della ricorrente (e degli ulteriori creditori) possa progressivamente aumentare, sino a diventare irreparabile.

Ad oggi, nonostante le ripetute richieste di pagamento e l'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'odierna ricorrente, nessun acconto è stato invero corrisposto dalla Macchioni Srl a pagamento della pretesa creditoria, né i bilanci risultano da questa essere stati depositati.

Benché non sia onere del creditore istante fornire prova del superamento dei limiti di cui all'art. 49 CCII, si rileva pertanto che, nel caso di specie, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali, non può che presumersi il superamento, da parte della società debitrice, dei limiti previsti dalla norma poc'anzi citata. Superamento che comunque emerge altresì dall'ultimo degli unici due bilanci d'esercizio depositati da parte debitrice.

Ne consegue che la società Macchioni SRI risulta senza dubbio assoggettabile, a norma del citato art. 121 CCII, alla procedura di liquidazione giudiziale di cui oggi si chiede l'apertura.

### **III. SUL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLO STATO DI INSOLVENZA**

Come si è già avuto modo di constatare, la società debitrice risulta inoltre trovarsi in una situazione oggettiva di insolvenza, ossia di incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei propri debiti.

Ciò emerge documentalmente non solo da una serie di indici presuntivi, quali il mancato deposito dei bilanci (all. 8) e l'esito infruttuoso delle ricerche effettuate per il recupero coattivo del credito (all. 6, all. 7, e all. 5), ma altresì dall'importante situazione debitoria emersa nel corso delle indagini effettuate (cfr. all. 7); situazione alla quale la debitrice pare non poter dare rimedio (all. 5).

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30209. Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, n. 19051. Tribunale Roma, 06/06/1981.

La Corte di Cassazione ha infatti da sempre identificato l'insolvenza con *"la situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale [...]<sup>12</sup>".*

La stessa Corte ha inoltre precisato che *"Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, [...] indicativo dello stato d'i/liquidità<sup>3</sup>".*

Nel caso di specie lo stato d'insolvenza è indiscutibile in quanto la Macchioni Srl non solo presenta un importante debito nei confronti della ricorrente, per oltre centocinquanta mila euro (all. 3, all. 4), ma la stessa risulta inoltre essere debitrice nei confronti di altri soggetti, come emerge dalla presenza di procedure esecutive pendenti nei suoi confronti (all. 7). L'importante indebitamento della società è dunque piuttosto preoccupante, ed evidente sintomo di incapacità patrimoniale.

Sussiste, in altre parole, un eloquente indice della destabilizzazione finanziaria della Macchioni Srl, idonea a concretizzare un grave pericolo per le ragioni creditorie dell'odierna ricorrente e degli ulteriori creditori.

Appare evidente, pertanto, la necessità di procedere con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l'istante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, formula rispettosa

#### **ISTANZA**

all'III.mo Tribunale adito, esperiti gli incumbenti di rito e previa convocazione delle parti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società **Macchioni S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 41042 — Fiorano Modenese (MO), via Sacco e Vanzetti n. 57, C.F. e P.Iva 02895770358, PEC [macchioni.srl@pec.it](mailto:macchioni.srl@pec.it), con ogni consequenziale provvedimento.

*Si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 151.529,10.*

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. procura alle liti;
2. fatture impagate;
3. fascicolo telematico procedura n. 5694/2023 R.G. Tribunale di Modena;
4. decreto ingiuntivo;
5. corrispondenza legali;
6. ricerca nazionale immobili Macchioni Srl al 3.4.2024 negativa; Z esecuzione mobiliare pendente Macchioni Srl;

<sup>2</sup> Cass. Civ., 15 marzo 1994, n. 2470. (Cfr. Trib. Treviso, 04 novembre 2016, n. 228).

<sup>3</sup> Cass. Civ., 28 marzo 2018, n. 7589.